APPROFONDIMENTO CIVILE

Diritto ambientale: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU)

Data pubblicazione: 17/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

*La **Corte di Strasburgo** condanna l'italia per l'inquinamento nella Valle dell'Irno*

Fonderie Pisano e inquinamento a Salerno: la CEDU condanna l’Italia per violazione del diritto alla vita privata

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per l’inquinamento nella Valle dell’Irno: violato l’articolo 8 CEDU per mancata tutela della salute dei residenti.

Inquinamento industriale a Salerno: la CEDU condanna l’Italia per la violazione del diritto alla vita privata

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la **mancata tutela dei cittadini residenti nei pressi delle Fonderie Pisano**, impianto industriale attivo nella **Valle dell’Irno**, vicino **Salerno**. Con la sentenza *L.F. e altri c. Italia* (ricorso n. 52854/18), depositata il **6 maggio 2025**, Strasburgo ha accertato la **violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo**, che garantisce il **diritto al rispetto della vita privata e familiare**.

Una sentenza che fotografa un’emergenza ambientale dimenticata

La decisione della Corte si inserisce in un contesto di **croniche emergenze ambientali** italiane: dopo la storica pronuncia sulla **Terra dei Fuochi** (*Cannavacciuolo e altri c. Italia*, 30 gennaio 2025), la CEDU torna a puntare i riflettori su un altro caso emblematico di **inazione statale di fronte a**

gravi rischi sanitari ed ecologici. Nel caso specifico, i ricorrenti — **153 cittadini** — vivevano a ridosso dell'impianto che **produceva fino a 300 tonnellate al giorno** in un'area divenuta nel tempo residenziale a causa di modifiche urbanistiche. Nonostante i ripetuti allarmi, esposti e ricorsi presentati nel corso degli anni, **lo stabilimento non è mai stato delocalizzato**. Al contrario, sono state autorizzate nuove costruzioni in quella stessa area contaminata.

Un'esposizione prolungata senza tutele né informazione

Secondo la Corte, **le autorità italiane erano perfettamente a conoscenza dei rischi ambientali** connessi alla permanenza delle Fonderie Pisano in quell'area urbana densamente popolata. Tuttavia, **non sono state adottate misure efficaci né sono state informate le popolazioni coinvolte**. Solo a partire dal 2016 sono iniziati dei monitoraggi ambientali, ma i dati raccolti **non sono stati resi pubblici fino al 2021**, impedendo ai residenti di difendersi adeguatamente. Uno studio del 2021 ha confermato la **gravità dell'inquinamento** e la **maggiore incidenza di patologie** respiratorie, cardiovascolari e neurologiche nella popolazione residente nel raggio di 6 chilometri dallo stabilimento.

Perché non è stata riconosciuta la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita)?

I ricorrenti avevano denunciato anche la violazione dell'articolo 2 CEDU, affermando di aver subito danni alla salute documentati da analisi mediche che attestavano **la presenza di metalli nel sangue** e **gravi patologie correlate**. Tuttavia, la Corte ha ritenuto **non sufficientemente provato il nesso causale diretto** tra inquinamento ambientale e insorgenza delle malattie, in base allo **standard di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio"** richiesto per l'articolo 2. Diverso il discorso per l'articolo 8, dove è **sufficiente dimostrare che l'inquinamento abbia avuto un impatto significativo sulla qualità della vita**. E così è stato.

La responsabilità dello Stato: mancata prevenzione e inefficacia normativa

La Corte ha sottolineato che l'Italia ha **fallito nell'adozione di misure positive**, come richiesto dall'articolo 8 CEDU. Ha permesso lo **sviluppo urbanistico in aree inquinate**, non ha proceduto alla **delocalizzazione dell'impianto**, e ha mantenuto un **quadro sanzionatorio inadeguato** almeno fino all'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 sui reati ambientali. Nonostante la consapevolezza della situazione, **le misure adottate sono arrivate troppo tardi** e non hanno avuto effetti riparatori sui danni già subiti dai cittadini.

Il precedente Di Sarno e la continuità giurisprudenziale

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza *Di Sarno e altri c. Italia* (2012), nella quale la Corte aveva riconosciuto che **un grave deterioramento ambientale può costituire una violazione dell'articolo 8**, anche **in assenza di un rischio immediato per la salute**. L'elemento centrale è **l'impatto sulla qualità della vita**. Nel caso di Salerno, Strasburgo ha ritenuto che **le**

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

prove indirette e le presunzioni accumulate — comprese le perizie giudiziarie e i dati epidemiologici — bastino per dimostrare una compromissione sostanziale del benessere dei residenti.

Nessuna sentenza pilota, ma obbligo di attuazione

I ricorrenti avevano chiesto l'adozione di una **sentenza pilota**, stante l'elevato numero di persone coinvolte. Tuttavia, la Corte ha scelto di **non imporre misure generali**, lasciando allo Stato italiano la **libertà di determinare come conformarsi alla sentenza**, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione. Anche la richiesta di **20.000 euro per danni morali** è stata respinta: per la Corte, **la semplice constatazione della violazione rappresenta un'equa soddisfazione**.

Conclusioni: un'Italia fragile sul fronte della giustizia ambientale

Il caso delle Fonderie Pisano conferma quanto **la tutela dei diritti fondamentali sia ancora vulnerabile nei contesti di emergenza ambientale** in Italia. La pronuncia di Strasburgo non è soltanto un atto di accusa verso la gestione locale e nazionale del territorio, ma anche **un monito**: **la tutela dell'ambiente è un diritto umano fondamentale**. Nel vuoto di risposte efficaci, la CEDU diventa sempre più spesso **l'unico presidio di giustizia per cittadini esposti a rischi ambientali gravi e sistemici**.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati